

Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it



ORDINANZA SINDACALE N. 46

DEL 23 DIC. 2019

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 730, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;


VISTI gli art. 703 e 650 del codice penale;

VISTI gli art. 544 bis e seguenti, relativi ai delitti contro il sentimento degli animali;

CONSIDERATO:

- che in occasione delle festività natalizie e del Capodanno in particolare, è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono immessi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi potrebbero creare infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini), che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- che in tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone del centro storico, si verificano situazioni di aggregazione tra persone di diversa età, sia per la presenza di manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di affollamento finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- che l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici nella suddetta circostanza, caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;
- che tali potenziali rischi per le persone prescindono dalle condizioni che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico;
- che altresì le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare sono anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali.
- che il Comune è responsabile oltre che della protezione e tutela delle persone anche della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;





Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it



- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili, motocicli, abitazioni, ecc.), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;

RITENUTO:

- necessario quindi impedire l'uso e la vendita illegale di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, per il periodo compreso tra il 24 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020.
- che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto.

ORDINA

1. il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 24 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020, di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminoso;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS.
3. Il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.





Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it



AVVERTE

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplosivo, ai sensi dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n.689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Ai sensi dell'art. 16, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione omissa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- che sia trasmessa a:
 - Signor Prefetto di Napoli;
 - Signor Questore;
 - Comando Compagnia Carabinieri di San Sebastiano al V.;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Locale, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

23 DIC. 2019



IL SINDACO
Giacchino Madonna